Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 2 marzo 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei deputati: Convocazione . . . . . . Pag. 1731

LEGGI E DECRETI

1971

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1971, n. **1331**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata perpetua « Madonna delle grazie », in Belmonte Piceno . . . . Pag. 1731

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1971, n. **1332**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria degli Angeli, in Troina . . . Pag. 1731

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1971, n. **1333**.
Erezione in ente morale dell'asilo infantile, con sede nel comune di Nuvolera . . . . Pag. 1731

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1971, n. **1334**.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, in Grosseto . . . . Pag. 1731

1972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1972, n. **23**.
Modificazioni allo statuto della « Fondazione medaglie d'oro della Marina militare istituita dalla Banca d'Italia ». Pag. 1732

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1972, n. **24**.
Estinzione della fondazione « Maresciallo maggiore dei carabinieri reali Nuzzolo Pasquale » . . . . . Pag. 1732

Avviso di rettifica: (Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11) . . . . Pag. 1732

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1971.
Nomina di componenti il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra . . . . Pag. 1732

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 1971.
Nomina di componenti del consiglio d'amministrazione dell'ente di sviluppo in Puglia e Lucania . . . . Pag. 1732

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1971.
Proroga della validità del decreto ministeriale 3 settembre 1970 concernente la competenza al rilascio di autorizzazioni in materia di importazione temporanea . Pag. 1733

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1972.
Conferma delle autorizzazioni all'esercizio di un magazzino generale in Reggio Emilia alla S.n.c. SO.DE.LE. di Villani Juares & C. di Milano . . . . Pag. 1733

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1972.
Costituzione della riserva naturale orientata « Feudo Intramonti », in provincia di L'Aquila . . . . Pag. 1734

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1972.
Applicazione della direttiva della commissione delle Comunità europee del 30 giugno 1971 relativa all'applicazione dell'art. 2, paragrafo 3, lettera d); e paragrafo 4 della direttiva del Consiglio n. 69/73 del 4 marzo 1969 concernente il regime del perfezionamento attivo . . . . . . Pag. 1736

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVII Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale », in Palermo. Pag. 1736

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1972.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972 . . . . . . Pag. 1737

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1972.
Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Napoli, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia ed i superstiti . . . . Pag. 1737

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.
Ricostituzione del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Savona . . . . Pag. 1738

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXIV Fiera campionaria della Sardegna », in Cagliari . . . . Pag. 1738

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.
Autorizzazione alla società « Ausonia Vita, società per azioni di assicurazioni », con sede legale in Milano, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, nonchè approvazione di tariffe di assicurazione, opzioni a scadenza e condizioni di polizza, presentate dalla predetta società . . . . Pag. 1738

ORDINANZA MINISTERIALE 23 dicembre 1971.
Revoca dell'ordinanza riguardante le provenienze dalla Algeria . . . . Pag. 1739

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione alla provincia di Messina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1740
Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . Pag. 1740
Autorizzazione al comune di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . Pag. 1740

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Autorizzazione all'Associazione nazionale allevatori bovini di razza bruno alpina, con sede in Verona, ad acquistare un appartamento . . . . Pag. 1740
Delimitazione di zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire all'Ente maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio . . . . Pag. 1740
Modifiche allo statuto del consorzio generale di bonifica nella provincia di Ferrara - Consorzio di 2° grado, con sede in Ferrara . . . . Pag. 1740
Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica Val del Foglia, con sede in Pesaro . . . . Pag. 1740
Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica dell'Agro mantovano-reggiano, con sede in Mantova . . . Pag. 1740
Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica di Burana, con sede in Modena . . . . Pag. 1740

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:
Inizio delle procedure per la nomina di medici di riparto effettivi delle ferrovie dello Stato . . . . . . Pag. 1740
Inizio delle procedure per la nomina di medici consulenti effettivi delle ferrovie dello Stato . . . . . . Pag. 1740

Ministero della sanità:
Autorizzazione alla vendita in nuova confezione dell'acqua minerale « Santa Maria » . . . . Pag. 1741
Autorizzazione alla vendita e modifica delle etichette dell'acqua minerale « Romana » . . . . Pag. 1741
Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Fiuggi » miscelata con altra proveniente da una nuova polla. Pag. 1741
Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale « Telese » . Pag. 1741
Modifica delle etichette dell'acqua minerale « San Michele » . . . . Pag. 1742
Autorizzazione alla vendita e modifica dell'etichetta dell'acqua minerale « Cerelia » . . . . Pag. 1742

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Esito di ricorso . . . . Pag. 1742

Ministero dei lavori pubblici: Variante al piano regolatore generale di Modena . . . . Pag. 1743

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte: Variante al piano regolatore generale di Ivrea . . . . Pag. 1743

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorsi. Pag. 1743

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli . Pag. 1744

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Autorizzazione all'incorporazione della Banca depositi e sconti, società per azioni con sede in Torino, da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino e sostituzione di quest'ultimo nell'esercizio degli sportelli dell'incorporanda in Milano, Torino e Vigevano . . . . . Pag. 1744

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Bandi di concorso a posti del personale scientifico e tecnico a contratto . . . . . . Pag. 1745

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per esami a tre posti di medico in prova nel ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria. Pag. 1745

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:
Commissione esaminatrice del concorso per titoli a ventisei posti di ispettore nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile, riservato agli ingegneri e agli architetti di ruolo appartenenti alle corrispondenti carriere direttive delle altre amministrazioni dello Stato . . . . Pag. 1747
Modifiche del concorso per esami a cinque posti di vice ispettore in prova nel ruolo del personale della gestione commissariale governativa delle Ferrovie calabro lucane ed autoservizi integrativi . . . . Pag. 1747

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:
Sottocommissione esaminatrice del compartimento di Torino, per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova . . . . Pag. 1748
Nomina di due membri aggiunti alla commissione esaminatrice del compartimento di Verona per l'espletamento dell'esame aggiuntivo di lingua tedesca nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova . . . . Pag. 1748

Ministero della pubblica istruzione:
Concorso al posto di direttore dei servizi amministrativi presso l'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste. Pag. 1748
Concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale per le antichità e belle arti - specializzazione archeologia . . . . Pag. 1749
Concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale per le antichità e belle arti - specializzazione storici dell'arte . . . Pag. 1750
Concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato di terza classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma . . . . Pag. 1752

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Concorso per esami a centodieci posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione . . . Pag. 1754

Ministero della difesa:

Graduatoria di merito del concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di dodici ufficiali all'11° corso superiore tecnico della motorizzazione . . . . Pag. 1758

Commissione giudicatrice e commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione di otto ufficiali al 27° corso superiore tecnico di artiglieria . . . . Pag. 1758

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tornitore in metallo » qualificato . . . . Pag. 1758

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista elettrauto » comune . . . . Pag. 1758

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a tre posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « armaiolo » comune. Pag. 1759

Ministero delle finanze: Diario delle prove scritte del concorso per esami a trecentosei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette . . . Pag. 1759

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina in prova del vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica . . . . Pag. 1759

Ufficio medico provinciale di Ferrara:

Rettifica del nominativo del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara . . . . Pag. 1759

Rettifica del nominativo del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara . . . . Pag. 1759

Ufficio medico provinciale di Varese: Sostituzione del segretario delle commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese. Pag. 1760

Ufficio veterinario provinciale di Bologna: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna . . . . Pag. 1760

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in DXLVI seduta pubblica per martedì 7 marzo 1972, alle ore 10,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1972;

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1970;

Provvedimenti di variazione al bilancio.

(3810)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1971, n. **1331.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata perpetua « Madonna delle grazie », in Belmonte Piceno.

N. 1331. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fermo in data 20 maggio 1970, integrato con dichiarazioni del 18 dicembre 1970 e 19 febbraio 1971, relativo alla erezione della vicaria curata perpetua « Madonna delle grazie » in Belmonte Piceno (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 34. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1971, n. **1332.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria degli Angeli, in Troina.

N. 1332. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Nicosia in data 4 ottobre 1970, integrato con dichiarazione del 5 novembre successivo, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria degli Angeli, in Troina (Enna).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 35. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1971, n. **1333.**

Erezione in ente morale dell'asilo infantile, con sede nel comune di Nuvolera.

N. 1333. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile di Nuvolera (Brescia) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 32. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1971, n. **1334.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, in Grosseto.

N. 1334. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, in Grosseto.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 38. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1972, n. 23.

Modificazioni allo statuto della « Fondazione medaglie d'oro della Marina militare istituita dalla Banca d'Italia ».

N. 23. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvata la deliberazione 15 luglio 1971 della commissione esecutiva della « Fondazione medaglie d'oro della Marina militare istituita dalla Banca d'Italia », concernente modifiche agli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 dello statuto di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 391.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 30. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1972, n. 24.

Estinzione della fondazione « Maresciallo maggiore dei carabinieri reali Nuzzolo Pasquale ».

N. 24. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la fondazione « Maresciallo maggiore dei carabinieri reali Nuzzolo Pasquale » viene dichiarata estinta. I beni che residueranno dopo la sua liquidazione vengono devoluti a favore della « Fondazione dell'Arma dei carabinieri », autorizzata ad accettarli.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 31. — VALENTINI

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 « Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 19 febbraio 1972, al primo comma dell'art. 2, in luogo di:

« Sono trasferibili alle Regioni . . . », leggasi: « Sono trasferite alle Regioni . . . »;

al secondo comma dell'art. 10, in luogo di:

« . . . fino alla data del 31 dicembre 1972 . . . », leggasi: « . . . fino alla data del 31 dicembre 1973 . . . »,

ed, infine, all'art. 19, capitolo 1628, ove è scritto:

« . . . per la pesca e l'agricoltura del Trasimeno . . . » si legga: « . . . per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno . . . ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1971.

Nomina di componenti il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 20 gennaio 1971, concernente la nomina del presidente e dei componenti il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, tra i quali il dott. Francesco Aria, il dott. Luigi Delisi, il dott. Nicola Pomponio ed il dott. Mario Santoni Rugiu;

Visto il successivo decreto 22 gennaio 1971 col quale si è provveduto alla sostituzione del presidente di detto consesso;

Visto l'art. 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del dottor Francesco Aria e del dott. Luigi Delisi i quali, avendo compiuto il 75° anno di età, hanno cessato di far parte del comitato, nonchè alla sostituzione del dott. Nicola Pomponio e del dott. Mario Santoni Rugiu i quali hanno chiesto di essere sollevati dall'incarico, rispettivamente, per motivi di salute e per sopravvenuti impegni di lavoro;

Viste le designazioni formulate dalla Corte dei conti con note n. 4709/9 del 16 dicembre 1970, n. 852/9 del 18 marzo 1971 e n. 970/9 dell'8 giugno 1971 e dal Consiglio di Stato con nota n. 492/S.G. del 16 luglio 1971;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri sulle segnalazioni del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto sono chiamati a far parte del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in qualità di membri, i signori:

Ferrara dott. Giuseppe, consigliere della Corte dei conti, in sostituzione del dott. Francesco Aria;

Ferrucci dott. Romeo, primo referendario della Corte dei conti, in sostituzione del dott. Luigi Delisi;

Montarsolo dott. Mario, consigliere di Stato, in sostituzione del dott. Mario Santoni Rugiu;

Nicosia dott. Pietro, presidente onorario della Corte dei conti, in sostituzione del dott. Nicola Pomponio.

I predetti membri del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra resteranno in carica, semprechè permangano nei loro confronti le condizioni di legge, fino al 28 febbraio 1973 ed anche oltre tale termine fino a quando non subentreranno i successori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1972
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 332

(3158)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 1971.

Nomina di componenti del consiglio d'amministrazione dell'ente di sviluppo in Puglia e Lucania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 1967, registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 114, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, è stato costituito il consiglio d'amministrazione dell'ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Vista la legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente l'adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise, con cui fra l'altro è stato istituito l'ente regionale di sviluppo per il Molise, con sede in Campobasso;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto ministeriale 5 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti in data 3 giugno 1970, registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 381, con cui, in sede di attuazione della menzionata legge 2 febbraio 1970, n. 20, la denominazione dell'ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise è stata sostituita con quella di « Ente di sviluppo in Puglia e Lucania ».

Vista la designazione delle terne di persone appartenenti alla categoria dei lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari, comunicata, ai sensi dell'art. 4, lettera *a*), del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la scelta di due rappresentanti della categoria stessa da chiamare a far parte del detto consiglio d'amministrazione in sostituzione del dottor Vincenzo Piga e del sig. Pietro Carmeno dimissionari;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

I signori Antonio Mari e Donato Paolino sono nominati componenti del consiglio d'amministrazione dell'ente di sviluppo in Puglia e Lucania, in rappresentanza della categoria dei lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari e in sostituzione rispettivamente del dottor Vincenzo Piga e del sig. Pietro Carmeno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1971

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1972
Registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 183

(3216)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1971.

Proroga della validità del decreto ministeriale 3 settembre 1970 concernente la competenza al rilascio di autorizzazioni in materia di importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1970 e successive modifiche concernente la competenza al rilascio delle autorizzazioni di temporanea importazione per alcune merci, nei casi previsti dall'art. 2, punto *c*, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133;

Visto il decreto 30 marzo 1971 che ha prorogato la validità del decreto 3 settembre 1970 e successive modifiche fino al 31 dicembre 1971;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente la validità del suddetto decreto ministeriale 3 settembre 1970 e successive modifiche;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo nella seduta del 2 dicembre 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino al 30 giugno 1972, la validità del decreto ministeriale 3 settembre 1970 e successive modifiche concernente la competenza al rilascio delle autorizzazioni di importazione temporanea per le merci classificabili alle voci della tariffa doganale, elencate nel decreto ministeriale medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1971

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

(3209)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1972.

Conferma delle autorizzazioni all'esercizio di un magazzino generale in Reggio Emilia alla S.n.c. SO.DE.LE. di Villani Juares & C. di Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1967 e 20 gennaio 1971 con i quali la « SO.DE.LE. - Società derivati legno e gestione impianti frigoriferi di Gallusi Mario e C. S.n.c. » con sede in Milano, via Bandello, n. 4/1, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia) un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 8 marzo 1971 con la quale la S.n.c. SO.DE.LE. di Villani Juares & C., con sede in Milano, via Bandello, n. 4/1, ha chiesto che le siano confermate le autorizzazioni concesse alla « SO.DE.LE. - Società derivati legno e gestione impianti frigoriferi di Gallusi Mario e C. S.n.c. » con i decreti sopracitati, a seguito della variazione della ragione sociale;

Visti i documenti presentati a corredo della predetta istanza;

Decreta:

Articolo unico

Le autorizzazioni per l'esercizio di un magazzino generale in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia) concesse alla « SO.DE.LE. - Società derivati legno e gestione impianti frigoriferi di Gallusi e C. S.n.c. », con sede in Milano, via Bandello, n. 4/1, con i decreti ministeriali 31 luglio 1967 e 20 gennaio 1971 di cui alle premesse sono confermate, a seguito della variazione della ragione sociale, alla S.n.c. SO.DE.LE. di Villani Juares & C., con sede in Milano, via Bandello, 4/1.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia è incaricata della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1972

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
AMADEI

p. *Il Ministro per le finanze*
BORGHI

(3159)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1972.

Costituzione della riserva naturale orientata « Feudo Intramonti », in provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di una apposita commissione speciale per i problemi dell'ecologia, istituita in Senato per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (U.I.N.C.);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Tenuto presente che nella foresta demaniale Feudo Intramonti in agro del comune di Civitella Alfedena (L'Aquila), di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, è stata istituita la riserva naturale orientata « Colle di Licco » di ha 95 come da decreto ministeriale del 26 luglio 1971;

Accertato che la restante porzione della suddetta foresta demaniale estesa per ha 908, compresa nel foglio (Villetta Barrea) n. 152 - II NE - Edizione I - IGMI, in scala al 25 mila, sito a quota media di m. 1500 s.l.m., rappresenta una tipica oasi di rifugio per l'orso bruno Marsicano e per il camoscio d'Abruzzo, nonchè aspetti caratteristici e tipici di formazioni forestali naturali, in particolare i cedui di cerro e di faggio;

Tenuto presente che, a seguito di indagini territoriali eseguiti dalla commissione per la conservazione della natura e sue risorse della società botanica, la suddetta zona, per il suo preminente interesse nazionale, rientra nei territori segnalati negli elenchi dei biotopi italiani meritevoli di conservazione e di protezione;

Rilevato che la zona, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, è stata illustrata in alcuni studi scientifici (in particolare zoologici ed anche forestali);

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con apposito atto deliberativo n. 8/405, emesso nella seduta del 30 dicembre 1971;

Decreta:

Art. 1.

La località « Feudo Intramonti », già indicata nelle premesse, situata nel comprensorio della foresta demaniale Feudo Intramonti in provincia di L'Aquila esattamente individuata nella planimetria al 25 mila allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in « riserva naturale orientata ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza nonchè ricostitutivi di equilibri naturali, restando vietata altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1972

Il Ministro: NATALI

DAL FOGLIO N° 152 II° N.E. DELL'I.G.M. SCALA 1:25.000
F.D. FEUDO INTRAMONTI
R.N.O. FEUDO INTRAMONTI
Valle Orsara
Comune di Scanno
M. Ninna
Valle di Grotta
M. Forcone 2228
Comune di Opi
Civitella Alfedena
COLLE DI MEZZO
Valle Tesoro
C. Ferrole 1853
S. STAZZO DI GODI
Comune di Villetta Barrea
Stazzo di M. Forcone
PIANEZZA
Valle Ciavolaro
Valle Repino
IL FEUDO
La Montagnola
COSTA DELLA SANITA'
M. Mattone
PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
CASTELLUCCA
(R.N.O.)
C.le S. Maria
Sorg. la Padura
PIANA DELLA CORTE
F. SANGRO
VILLETTA BARREA
LIMITE DI RISERVA E DI FORESTA
CONFINE DI COMUNE
LIMITE DEL PARCO NAZ.
RISERVA GIA' COSTITUTITA

(3218)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1972.

Applicazione della direttiva della commissione delle Comunità europee del 30 giugno 1971 relativa all'applicazione dell'art. 2, paragrafo 3, lettera d); e paragrafo 4 della direttiva del Consiglio n. 69/73 del 4 marzo 1969 concernente il regime del perfezionamento attivo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, concernente, tra l'altro, norme di attuazione della direttiva adottata dal Consiglio delle Comunità europee n. 69/73 del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo;

Visto l'art. 1, primo comma, lettera *d*), del citato decreto del Presidente della Repubblica il quale ammette, al fine di facilitare la fabbricazione di prodotti da esportare o riesportare, la utilizzazione, con conseguente consumo parziale o totale di talune merci come catalizzatori, acceleratori o rallentatori di reazioni chimiche;

Vista la direttiva della commissione delle Comunità europee del 30 giugno 1971, relativa all'applicazione dell'art. 2, paragrafo 3, lettera *d*); e paragrafo 4 della direttiva del Consiglio n. 69/73 del 4 marzo 1969 sopra citata;

Considerato che la indicata direttiva del 30 giugno 1971 ha stabilito l'elenco delle merci che, utilizzate per facilitare la fabbricazione di determinati prodotti da esportare, spariscono totalmente o parzialmente nel corso del loro impegno, senza ritrovarsi nei prodotti stessi;

Visto l'art. 35 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133;

Visto il parere espresso, nella riunione del 13 ottobre 1971, dal comitato consultivo di cui all'art. 3 del decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni;

Ritenuto necessario stabilire le condizioni per l'applicazione della citata direttiva comunitaria del 30 giugno 1971;

Decreta:

Art. 1.

Le merci figuranti nell'elenco allegato al presente decreto possono essere ammesse alla temporanea importazione ai sensi dell'art. 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, quando sono destinate agli scopi previsti nell'elenco medesimo, limitatamente alle quantità che devono essere impiegate per la lavorazione di prodotti da esportare.

Art. 2.

Le merci di cui al precedente articolo non sono soggette all'avocazione, prevista dall'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133.

Restano ferme le disposizioni relative ai divieti ed alle restrizioni di ogni genere, stabilite all'importazione definitiva.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1972

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

ALLEGATO

a) Masse filtranti, argille attivate e altre sostanze destinate a filtrare prodotti o merci quali prodotti chimici e petrolchimici, birre, oli, vini, additivi.

b) Merci necessarie alla protezione dei prodotti o delle merci come: oli speciali, preparazioni antiruggine, pellicole plastiche ed altri rivestimenti simili.

c) Merci necessarie a creare un ambiente fisico o chimico indispensabile alla realizzazione di talune operazioni di perfezionamento come: inibitori, stabilizzanti, prodotti o preparazioni antischiuma; preparazioni schiumogene; prodotti o preparazioni per bagni; preparazioni antiossidanti; elio, argo e anidride carbonica; preparazioni per la captazione, per effetti elettrostatici, delle polveri e altre particelle; paraffina e altre sostanze che servono a legare i miscugli non agglomerati di carburi metallici nel corso di operazioni di sinterizzazione di questi carburi; preparazioni per formare pezzi mediante trafilatura, stampaggio, estrusione e tecniche simili.

d) Preparazioni destinate a trattare prodotti o merci in superficie come: prodotti per l'ensimaggio; oli, gas e preparazioni speciali per la tempera o l'indurimento superficiale dei pezzi di acciaio o di altre materie; polveri, paste, emulsioni e altre preparazioni abrasive o per levigare, decapanti; smacchiatori, detergenti e simili.

e) Preparazioni e sostanze destinate a facilitare l'applicazione dei prodotti e delle merci da assiemare come: glicerina, sapone, talco.

f) Carburanti destinati sia al collaudo di motori costruiti sotto il regime del perfezionamento attivo, sia alla rilevazione delle imperfezioni di motori da riparare sotto questo regime, sia al collaudo di motori riparati sotto lo stesso regime.

(3208)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVII Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale », in Palermo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVII Fiera del Medi-

terraneo - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Palermo dal 27 maggio all'11 giugno 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: BRANDI

(3155)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 14 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(3221)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1972.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Napoli, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia ed i superstiti.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Napoli, le classi di contribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Portabagagli	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.200 mensili;
Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (facchini e pesatori dei mercati generali — esclusi i mercati ortofrutticoli — cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame) ed attività preliminari e complementari	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
Tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili, autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, ed attività preliminari e complementari	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;

Addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili; servizi di guardia a terra o a mare o campestre, barbieri e affini, pulitori, netturbini	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi nell'ambito dei mercati ortofrutticoli ed attività preliminari e complementari	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.200 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3225)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Ricostituzione del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Viste le designazioni dei sindaci effettivi e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *a*), della legge sopracitata — da parte dell'assemblea dei delegati della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Savona, quali si desumono dai verbali delle operazioni elettorali rimessi dalla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali con nota n. 0002398 del 1° febbraio 1971;

Viste le designazioni del sindaco effettivo e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *b*), della citata legge — deliberate dal consiglio centrale della Federazione nazionale suindicata nella riunione del 16 giugno 1971, quali si desumono dall'estratto del verbale della riunione medesima trasmesso con nota n. 0012172 del 18 giugno 1971;

Ritenuto di dover provvedere al rinnovo del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Savona scaduto per trascorso quadriennio;

Decreta:

Il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Savona è così composto:

Maggiali Corrado, sindaco effettivo e Billò Pier Giovanni, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 2 giugno 1970 in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Di Gioia Primiano, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 2 giugno 1970 in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Brescia Rodolfo, sindaco effettivo e Allegri Andrea, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della Federazione nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3227)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXIV Fiera campionaria della Sardegna », in Cagliari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIV Fiera campionaria della Sardegna », che avrà luogo a Cagliari dal 14 al 26 marzo 1972 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: BRANDI

(3220)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.

Autorizzazione alla società « Ausonia Vita, società per azioni di assicurazioni », con sede legale in Milano, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, nonchè approvazione di tariffe di assicurazione, opzioni a scadenza e condizioni di polizza, presentate dalla predetta società.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANTO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Ausonia Vita - Società per azioni di assicurazioni », con sede legale a Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La società « Ausonia Vita, società per azioni di assicurazioni », con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita, le opzioni a scadenza e le condizioni di polizza qui di seguito descritte, presentate dalla predetta società:

Tariffa 1-U, relativa alla assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

Tariffa 1-2, relativa all'assicurazione a vita intera a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

Tariffa 3, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 5, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

Tariffa 6, relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente del 4 % dal secondo anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero in caso di sua premorienza, con capitalizzazione delle decrescenze di premio;

Tariffa 7, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia o no in vita l'assicurato a tale epoca;

Tariffa 12, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tariffa 20 (M-F), relativa all'assicurazione a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 21 (M-F), relativa all'assicurazione a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa 22 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata;

Tariffa 22-2t (M-F), relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata, pagabile fino al primo decesso;

Tariffa relativa all'assicurazione complementare alle forme di tipo misto, per la corresponsione di una rendita temporanea pagabile in rate mensili posticipate, ovvero di un capitale, in caso di invalidità totale e permanente;

Opzione per la conversione della rendita in capitale, al termine del differimento della rendita stessa;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione di un capitale assicurato da forme miste o di tipo misto, in una somma ridotta pagabile immediatamente ed in un'assicurazione in vita intera per il capitale originario;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione di un capitale assicurato da forme miste e di tipo misto in una rendita immediata su due teste pagabile fino al primo decesso;

Condizioni generali di polizza;

Condizioni di polizza per la rendita vitalizia immediata;

Condizioni particolari di polizza per l'esenzione dal pagamento dei premi in caso di invalidità totale e permanente;

Condizioni particolari di polizza per il pagamento del capitale assicurato in forma temporanea per il caso di morte o mista, in caso di invalidità totale e permanente;

Condizione di polizza per le assicurazioni senza visita medica.

Roma, addì 17 febbraio 1972

(3357) *Il Ministro*: GAVA

ORDINANZA MINISTERIALE 23 dicembre 1971.

Revoca dell'ordinanza riguardante le provenienze dalla Algeria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 13 agosto 1971, con la quale le provenienze dall'Algeria sono state sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione con la quale l'Algeria viene dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 13 agosto 1971, per le provenienze dall'Algeria, perchè ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1971

(3051) *Il Ministro*: MARIOTTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Messina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1972, la provincia di Messina viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 340.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3646)

Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1972, il comune di Ragusa viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.438.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3647)

Autorizzazione al comune di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1972, il comune di Trapani viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.017.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3648)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Associazione nazionale allevatori bovini di razza bruno-alpina, con sede in Verona, ad acquistare un appartamento.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972, emanato su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1972, registro n. 3, foglio n. 54, l'Associazione nazionale allevatori bovini di razza bruno-alpina, con sede in Verona, è stata autorizzata ad acquistare dalla S.I.S. - Società italiana strade di Marani Renzo e C., società in accomandita semplice con sede in Verona, al prezzo di L. 25.000.000 (venticinquemilioni), un appartamento sito in Verona, via Locatelli 20, posto al 1° piano, costruito sull'area identificata al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Verona, sezione A, foglio n. 17, mappale 37 sub. 111, di piani 2, vani 8 e della superficie di mq. 320, per adibirlo a propri uffici ed a sede del Libro genealogico nazionale dei bovini di razza bruno-alpina.

(3079)

Delimitazione di zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire all'Ente maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 30 agosto 1971, prot. n. 17956, la zona di valorizzazione affidata in Toscana all'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio è estesa al territorio della provincia di Arezzo ed alla parte del territorio della provincia di Siena, non compresa nelle delimitazioni effettuate con precedenti decreti.

(3061)

Modifiche allo statuto del consorzio generale di bonifica nella provincia di Ferrara - Consorzio di 2° grado, con sede in Ferrara.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5069, in data 8 febbraio 1972, sono state approvate alcune modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio generale di bonifica nella provincia di Ferrara - consorzio di 2° grado, con sede in Ferrara, deliberate dall'assemblea generale dei consorziati in data 15 dicembre 1971.

(3027)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica Val del Foglia, con sede in Pesaro

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5033, in data 8 febbraio 1972, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica Val del Foglia, con sede in Pesaro, deliberato dalla deputazione amministrativa in data 10 dicembre 1971.

(3028)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica dell'Agro mantovano-reggiano, con sede in Mantova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5025, in data 8 febbraio 1972, è stata approvata una modificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica dell'Agro mantovano-reggiano, con sede in Mantova, deliberata dal consorzio dei delegati in data 20 dicembre 1971

(3029)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica di Burana, con sede in Modena

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5065, in data 8 febbraio 1972, sono state approvate modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica di Burana, con sede in Modena, deliberate dalla deputazione amministrativa in data 18 dicembre 1971.

(3030)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio delle procedure per la nomina di medici di riparto effettivi delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 3 del 15 febbraio 1972, parte seconda, è data comunicazione dell'inizio delle procedure regolamentari per la nomina di nuovi medici di riparto effettivi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le norme per la partecipazione alle procedure suddette sono contenute nell'« Avviso » pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(3062)

Inizio delle procedure per la nomina di medici consulenti effettivi delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 3 del 15 febbraio 1972, parte seconda, è data comunicazione dell'inizio delle procedure regolamentari per la nomina di nuovi medici consulenti effettivi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le norme per la partecipazione alle procedure suddette sono contenute nell'« Avviso » pubblicato nel citato Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(3063)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita in nuova confezione dell'acqua minerale « Santa Maria »

Con decreto n. 1213 del 12 febbraio 1972 la S.p.a. Fonti Levissima, con sede in Valdisotto frazione Cepina, provincia di Sondrio, è autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Santa Maria », addizionata di gas acido carbonico, di cui al decreto ministeriale n. 831 del 13 febbraio 1965, anche in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 200 cc.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette uguali per formato, colore, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il decreto ministeriale n. 831 del 13 febbraio 1965, ma avranno le dimensioni di cm. 8 × cm. 6,5.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel citato decreto ministeriale n. 831 del 13 febbraio 1965.

(3164)

Autorizzazione alla vendita e modifica delle etichette dell'acqua minerale « Romana »

Con decreto n. 1216 del 12 febbraio 1972 la S.p.a. Sorgente Romana, con sede sociale a Firenze, via Rosolino Pilo, 8, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Romana », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Montevarchi, provincia di Arezzo, e ad apportare modifiche alle etichette autorizzate con il decreto del Ministro per l'interno n. 66 del 10 dicembre 1925.

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità convenzionale di 1 e 2 litri, che saranno contrassegnati da nuove etichette stampate su carta bianca, di formato rettangolare, delle dimensioni di cm. 17,7 × cm. 10,8, suddivise in tre riquadri da righe nere.

Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso ed in caratteri neri, figurano le stesse notizie sulle proprietà terapeutiche e sull'uso dell'acqua Romana, nonchè autorizzazioni e nomi di analisti della predetta acqua, riportati sulla etichetta allegata al citato decreto n. 66 del 10 dicembre 1925, ed infine il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 7 luglio 1971 dal professore Guido Biffi Gentili, direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze.

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso e in caratteri neri, si legge « Non lasciare la bottiglia stappata durante il consumo », poi, racchiuso in una cornice, « Acqua Minerale Naturale Romana bicarbonato-calcico-magnesiaca » « Levane-Montevarchi (Arezzo) » « Sorgente Romana S.p.a. Firenze ». In fondo allo stesso riquadro figurano gli estremi delle autorizzazioni.

Nel riquadro destro, sempre in caratteri neri, vengono riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 26 luglio 1971 dal prof. Roberto Biffoli, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale proveniente da un pozzo internamente rivestito in cemento liscio, chiuso ermeticamente ad un livello superiore a quello del suolo, passa in una vasca, anch'essa in cemento, e da questa, mediante tubazione in acciaio inox della lunghezza di circa 15 metri, perviene al vicino stabilimento per essere imbottigliata. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Con decreto n. 1217 del 12 febbraio 1972 la S.p.a. Sorgente Romana, con sede sociale a Firenze, via Rosolino Pilo, 8, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Romana », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Montevarchi, provincia di Arezzo, nel tipo addizionato di gas acido carbonico.

L'acqua verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro di tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di due litri, un litro e mezzo litro, che saranno contrassegnati da etichette stampate su carta bianca, di formato rettangolare, delle dimensioni rispettivamente di cm. 17,7 × cm. 10,8 per le bottiglie da 2 e 1 litro e di cm. 13 × cm. 8 per quelle da 1/2 litro, suddivise in tre riquadri da righe gialle. Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso ed in caratteri neri, figurano le stesse notizie sulle proprietà terapeutiche e sull'uso dell'acqua Romana, nonchè autorizzazioni e nomi di analisti della predetta acqua, riportati sulla etichetta allegata al decreto del Ministro per l'interno n. 66 del 10 dicembre 1925 ed infine il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 7 luglio 1971 dal prof. Guido Biffi Gentili, direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze. Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si legge « Non lasciare la bottiglia stappata durante il consumo » in caratteri neri, poi, racchiuso in una cornice, « Acqua Minerale » in caratteri neri, « ROMANA » in caratteri giallo scuro, « Bicarbonato-calcico-magnesiaca » « Levane-Montevarchi (Arezzo) » « Sorgente Romana S.p.a. Firenze » in caratteri neri. In fondo gli estremi dell'autorizzazione.

Ner riquadro destro, in caratteri neri, vengono riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 26 luglio 1971 dal prof. Roberto Biffoli, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze. In fondo la dicitura « addizionata di gas acido carbonico ». Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale proveniente da un pozzo internamente rivestito in cemento liscio, chiuso ermeticamente ad un livello superiore a quello del suolo, passa in una vasca, anch'essa in cemento, e da questa, mediante tubazione in acciaio inox della lunghezza di circa 15 metri, perviene al vicino stabilimento per essere imbottigliata.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(3161)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Fiuggi » miscelata con altra proveniente da una nuova polla

Con decreto n. 1214 del 12 febbraio 1972 la S.p.a. Ente Fiuggi, con sede sociale in Roma, via V. Bellini, 24, e stabilimenti in Fiuggi (Frosinone) è autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale nazionale denominata « Fiuggi » di cui al decreto ministeriale n. 953 del 30 marzo 1968, miscelata con l'acqua minerale proveniente dalla nuova polla n. 4 « Bonifacio VIII » dello stesso bacino idrominerale.

L'acqua sarà messa in vendita negli stessi recipienti autorizzati con il citato decreto ministeriale n. 953 del 30 marzo 1968, della capacità convenzionale di un litro e mezzo litro, contrassegnati da etichette esattamente corrispondenti a quelle autorizzate con il predetto decreto, riportanti, però, sul riquadro laterale destro, i dati relativi alla analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 30 luglio 1971 dal prof. Mario Talenti dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma, ed il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 30 luglio 1971 dal prof. Vittorio Del Vecchio, direttore del predetto istituto d'igiene.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel precedente decreto n. 953 del 30 marzo 1968.

(3162)

Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale « Telese »

Con decreto n. 1215 del 12 febbraio 1972 i signori dott. Eduardo e Guido Minieri, domiciliati a Telese, provincia di Benevento, sono autorizzati ad apportare modifiche alle etichette che contraddistinguono le bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Telese » di cui al decreto del Ministro per l'interno n. 41 del 7 maggio 1925.

Le nuove etichette, uguali per formato, colore, disegno e caratteri a quelle autorizzate con il citato decreto n. 41 sono suddivise in tre riquadri ed hanno le dimensioni di cm. 27,3 × cm. 13.

Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso, figurano le indicazioni terapeutiche dell'acqua, a firma del prof. Mariano Messini, le modalità di uso e, infine le attrezzature delle Terme.

Nel riquadro centrale, in alto, si legge « Acqua minerale Telese » « Solfurea carbonica alcalina » « Sorgente Buvette degli stabilimenti balneari di Telese (Benevento) » « Cons. per l'Amministrazione del complesso idrotermale di Telese e S. Salvatore Telesino ».

Segue un disegno raffigurante il complesso termale di Telese, in basso sono riportati gli estremi di autorizzazione, la ragione sociale, il nome del comune e la provincia.

Nel riquadro destro, figurano i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita dal prof. V. Boffi dell'istituto di microbiologia dell'Università di Roma, diretto dal prof. Aldo Cimmino, una valutazione sulla costanza nel tempo della composizione chimica ed infine il giudizio di purezza batteriologica, formulato nel 1899 dal prof. V. De Giaxa, nel 1921 dal professor R. Cimmino e nel 1970 dal prof. A. Cimmino.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(3163)

Modifica delle etichette dell'acqua minerale « San Michele »

Con decreto n. 1209 del 12 febbraio 1972 la S.a.s. Fonti San Michele - Aminvals, con sede in Vaie, provincia di Torino, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette di cui al decreto ministeriale n. 1026 del 30 maggio 1969, relativo alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « S. Michele », ed a mettere in vendita, per uso di bevanda, la predetta acqua minerale anche in recipienti dello stesso tipo di quelli autorizzati con il decreto ministeriale n. 939 del 27 dicembre 1967, della capacità convenzionale di due litri e di un litro e mezzo. Le etichette che contrassegneranno i recipienti saranno analoghe per formato, disegno, colore, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto n. 1026, avranno le dimensioni dispettivamente di cm. 16,8 × cm. 12 per le bottiglie da 2 e da 1 ½ litro, di cm. 16,8 × cm. 9,7 per quelle da 1 litro e di cm. 14 × cm. 7,8 per quelle da ½ e da ¼ di litro. Inoltre, la parola « Batteriologia » che figura nel riquadro sinistro, dopo la dicitura « Istituto di igiene e », sarà sostituita con « Microbiologia », e nel margine inferiore dell'etichetta figurerà il contenuto medio di acqua imbottigliata.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto. Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto ministeriale n. 939 del 27 dicembre 1967.

Con decreto n. 1210 del 12 febbraio 1972 la S.a.s. Fonti San Michele - Aminvals, con sede in Vaie, provincia di Torino, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette di cui al decreto ministeriale n. 1027 del 30 maggio 1969, relativo alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « San Michele », addizionata di gas acido carbonico, ed a mettere in vendita, per uso di bevanda, la predetta acqua minerale anche in recipienti dello stesso tipo di quelli autorizzati con il decreto ministeriale n. 930 del 10 novembre 1967, della capacità convenzionale di due litri e di un litro e mezzo. Le etichette che contrassegneranno i recipienti saranno analoghe per formato, disegno, colore, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto n. 1027, avranno le dimensioni rispettivamente di cm. 16,8 × cm. 12 per le bottiglie da 2 e da 1 ½ litro, di cm. 16,8 × cm. 9,7 per quelle da 1 litro e di cm. 14 × cm. 7,8 per quelle da ½ e da ¼ di litro. Inoltre, la parola « Batteriologia » che figura nel riquadro sinistro, dopo la dicitura « Istituto di igiene e », sarà sostituita con « Microbiologia », e nel margine inferiore delle etichette figurerà il contenuto medio di acqua imbottigliata.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto. Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto ministeriale n. 930 del 10 novembre 1967.

(3165)

Autorizzazione alla vendita e modifica dell'etichetta dell'acqua minerale « Cerelia »

Con decreto n. 1211 del 12 febbraio 1972 il sig. Rinaldi Adriano, domiciliato a Bologna, via Nosadella, 34, è autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Cerelia », di cui ai decreti A.C.I.S. n. 557 del 13 luglio 1951 e n. 672 del 21 gennaio 1958 nonchè al decreto ministeriale n. 789 del 30 luglio 1962, miscelata con quella proveniente dalla polla n. 3 della medesima concessione mineraria.

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro e mezzo litro, che saranno contrassegnati da etichette uguali per formato, colore, disegni, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il predetto decreto ministeriale n. 789 del 30 luglio 1962, ma che avranno dimensioni rispettivamente di cm. 15,4 × cm. 11,2 per le bottiglie da 1 litro e di cm. 11,3 × cm. 8,6 per quelle da ½ litro e che riporteranno, nel riquadro centrale, il luogo dello stabilimento, al posto dell'indicazione della precedente ditta concessionaria, e nel riquadro laterale destro i nuovi dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica, eseguita in data 2 aprile 1971 dal dott. Aroldo Boari del laboratorio chimico provinciale di Bologna, diretto dal dott. Mario Mengoli, ed il nuovo giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 10 aprile 1971 dal dott. Giovanni Brazioli, direttore del laboratorio medico-micrografico provinciale di Bologna. In fondo allo stesso riquadro figureranno gli estremi delle autorizzazioni.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con i citati decreti A.C.I.S. e ministeriale.

Con decreto n. 1212 del 12 febbraio 1972 il sig. Rinaldi Adriano, domiciliato in Bologna, via Nosadella, 34, è autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Cerelia », che sgorga dalla sorgente omonima sita in territorio del comune di Vergato, provincia di Bologna, miscelata con quella proveniente dalla polla n. 3 della medesima concessione mineraria, con l'aggiunta di gas acido carbonico.

L'acqua verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di 1 litro, ½ litro e ¼ di litro, che saranno contrassegnati da etichette uguali per formato, disegni e stemmi a quelle autorizzate con il decreto A.C.I.S. n. 672 del 21 gennaio 1958, ma che avranno dimensioni rispettivamente di cm. 15,4 × cm. 11,2 per le bottiglie da 1 litro e di cm. 11,3 × cm. 8,6 per quelle da ½ litro e da ¼ di litro, suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro, a fondo bianco, saranno riportate le notizie sulla sorgente, le proprietà terapeutiche dell'acqua e la parola « digestiva », quest'ultima in caratteri bianchi su striscia azzurra, che risultano sul medesimo riquadro dell'etichetta autorizzata con il citato decreto A.C.I.S. n. 672.

Nel riquadro centrale, a fondo verde con cornice azzurra, dall'alto in basso si leggerà « Comune di Vergato » « Provincia di Bologna » sotto i rispettivi stemmi, « Acqua minerale » in caratteri neri, « Cerelia » in caratteri bianchi, « Batteriologicamente purissima » « Leggerissima-gradevolissima » in caratteri neri, « ottima da tavola » in caratteri bianchi, « stimola l'appetito - facilita la digestione - elimina l'acido urico » in caratteri neri. « Stabilimento in Pradaneva - Coreglio di Vergato (Bologna) ». Nel riquadro destro saranno riportati i dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica, eseguita in data 2 aprile 1971 dal dott. Aroldo Boari del laboratorio chimico provinciale di Bologna, diretto dal dott. Mario Mengoli, ed il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 10 aprile 1971 dal dottor Giovanni Brazioli, direttore del laboratorio medico-micrografico provinciale di Bologna. In fondo allo stesso riquadro figureranno gli estremi di autorizzazione e la parola « diuretica », quest'ultima in caratteri bianchi su striscia azzurra. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il citato decreto A.C.I.S. n. 672 del 21 gennaio 1958.

(3166)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 28 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 164, è stato dichiarato inammissibile, per omessa notifica del ricorso alla controparte, il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 16 gennaio 1969 proposto da Clocchiatti Fabio avverso la deliberazione con cui la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine aveva respinto la sua domanda di iscrizione nel ruolo ordinario degli agenti di affari in mediazione.

(3160)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale di Modena

Con decreto ministeriale n. 5306 in data 7 febbraio 1972 è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Modena relativa alla località « Cittanova Bruciata ».

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(3167)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Variante al piano regolatore generale di Ivrea

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per il Piemonte n. 33252, in data 30 novembre 1971, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, è stata approvata la deliberazione in data 8 marzo 1971 del consiglio comunale di Ivrea costituente variante al piano regolatore generale vigente, per cui l'area sita in via Lago San Michele distinta in catasto al foglio di mappa n. 24, particella 48, di proprietà del comune di Ivrea della superficie di mq. 2250 già inclusa in zona panoramica, è destinata all'edilizia scolastica.

Copia di tale decreto e degli allegati munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termini dello art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(3168)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1972, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 248, è stato rigettato il ricorso straordinario proposto dal prof. Tibaldi Umberto avverso il diniego, contenuto nella ministeriale n. 8111 del 18 novembre 1966, del passaggio, richiesto dal predetto, dalla cattedra di educazione artistica nella scuola media « Alberti » di Mantova alla cattedra di disegno nelle prime due classi dell'istituto tecnico industriale di Mantova.

(3054)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1972, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 243, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Comandè Placido avverso la decisione adottata il 12 agosto 1964, dalla commissione provinciale dei ricorsi costituita presso il provveditorato agli studi di Messina, con la quale era stato respinto il precedente ricorso presentato dallo stesso prof. Comandè in tema di punteggio attribuito ai fini della formazione della graduatoria per il conferimento di incarichi di insegnamento di materie tecniche negli istituti di quella città.

(3055)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1971, registro n. 71 Pubblica istruzione, foglio n. 216, sono stati dichiarati inammissibili i nove ricorsi straordinari proposti dal prof. Bordone Ernesto, già incaricato di elettrotecnica presso l'istituto tecnico industriale « Giorgi » di Genova, rispettivamente in data 7 novembre 1967, 20 novembre 1967, 13 aprile 1968, 19 settembre 1968, 8 novembre 1968, 26 maggio 1969, 27 giugno 1969, 30 agosto 1969, 29 settembre 1969.

(3058)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1972, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 239, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Greco Pietro avverso il provvedimento di licenziamento adottato nei suoi confronti dal preside dell'istituto tecnico « Paleocapa » di Bergamo il 20 novembre 1967, confermato dal provveditore agli studi di quella città con atto n. 9815 del 21 febbraio 1968.

(3056)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1972, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 238, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Labella Gabriele avverso la nomina a supplente annuale per l'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche, conferita dal preside dell'istituto tecnico femminile « Elena di Savoia » di Agnone, al dott. Ugo D'Onofrio.

(3057)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1972, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 244, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Chiellino Santo avverso la decisione della commissione provinciale prevista dall'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, funzionante presso il provveditorato agli studi di Pordenone, che ha disposto l'annullamento della graduatoria degli abilitati di macchine, impianti chimici e disegno, nella quale era incluso il ricorrente per l'anno scolastico 1969-70.

(3059)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1972, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 257, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Eusebi Giovanni, titolare di chimica e laboratorio presso l'istituto tecnico industriale di S. Severino Marche, avverso il mancato conferimento dell'incarico di presidenza, affidato dal provveditore agli studi di Macerata, ad altro insegnante dello stesso istituto.

(3060)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1971, registro n. 83, foglio n. 367, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 22 luglio 1968 dal prof. Pietro Bobba, avverso il provvedimento in data 20 febbraio 1968 con il quale il provveditore agli studi di Vercelli ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione della retribuzione dal 22 febbraio al 30 settembre 1968.

(3232)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1971, registro n. 83, foglio n. 365, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 7 luglio 1969 dal prof. Francesco Labbruzzo, per l'annullamento del provvedimento n. 360 del 18 gennaio 1969 con il quale il provveditore agli studi di Trapani ha respinto il ricorso gerarchico proposto dallo stesso contro la mancata inclusione nella graduatoria degli insegnanti abilitati all'insegnamento di educazione artistica nelle scuole medie per l'anno scolastico 1968-69.

(3233)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1971, registro n. 83, foglio n. 366, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 2 agosto 1968 dal prof. Sandro Curti, avverso la decisione in data 15 luglio 1968 con la quale la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante in provincia di Venezia, ha respinto il ricorso gerarchico proposto dallo stesso contro la mancata inclusione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento di applicazioni tecniche maschili nell'anno scolastico 1968-69.

(3234)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

Corso dei cambi del 29 febbraio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	587,30	587,30	587,70	587,30	587,40	587,30	587,50	587,30	587,30	587,30
Dollaro canadese	586,20	586,20	586,50	586,20	586,10	586,20	586,50	586,20	586,20	586,20
Franco svizzero	151,63	151,63	151,75	151,63	151,50	151,62	151,70	151,63	151,63	151,60
Corona danese	84,08	84,08	84,15	84,08	84,10	84,08	84,10	84,08	84,08	84,05
Corona norvegese	88,70	88,70	88,75	88,70	88,60	88,70	88,71	88,70	88,70	88,70
Corona svedese	122,56	122,56	122,60	122,56	122,30	122,55	122,60	122,56	122,56	122,55
Fiorino olandese	184,93	184,93	185,10	184,93	185 —	184,92	184,98	184,93	184,93	184,90
Franco belga	13,4035	13,4035	13,41	13,4039	13,40	13,40	13,4050	13,4035	13,40	13,40
Franco francese	115,86	115,86	116 —	115,86	116 —	115,85	115,9050	115,86	115,86	115,85
Lira sterlina	1530,50	1530,50	1530,75	1530,50	1530,50	1530,50	1530,90	1530,50	1530,50	1530,50
Marco germanico	184,23	184,23	184,35	184,23	183,95	184,23	184,30	184,23	184,23	184,20
Scellino austriaco	25,3540	23,354	25,38	25,3540	25,40	25,35	25,3525	25,3540	25,35	25,35
Escudo portoghese	21,68	21,68	21,68	21,68	21,50	21,68	21,67	21,68	21,68	21,65
Peseta spagnola	8,915	8,915	8,91	8,915	8,90	8,91	8,9125	8,915	8,91	8,90

Media dei titoli del 29 febbraio 1972

Rendita 5 % 1935	98,15
Redimibile 3,50 % 1934	99,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,35
» 5 % (Ricostruzione)	92,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,90
» 5 % (Città di Trieste)	93,80
» 5 % (Beni esteri)	93,60
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,65
» 5,50 % » » 1968-83	90,625
» 5,50 % » » 1969-84	92,825
» 6 % » » 1970-85	97,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,85
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,275
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,125
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,65
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 febbraio 1972

Dollaro USA	587,40
Dollaro canadese	586,35
Franco svizzero	151,665
Corona danese	84,09
Corona norvegese	88,705
Corona svedese	122,58
Fiorino olandese	184,955
Franco belga	13,404
Franco francese	115,882
Lira sterlina	1530,70
Marco germanico	184,265
Scellino austriaco	25,353
Escudo portoghese	21,675
Peseta spagnola	8,914

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Banca depositi e sconti, società per azioni con sede in Torino, da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino e sostituzione di quest'ultimo nell'esercizio degli sportelli della incorporanda in Milano, Torino e Vigevano.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 30 dicembre 1971 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Banca depositi e sconti, società per azioni con sede in Torino, e in data 26 gennaio 1972 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, relative alla fusione delle due aziende di credito, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1. Nulla osta all'incorporazione della Banca depositi e sconti, società per azioni con sede in Torino, da parte dell'Istituto bancario di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino.

2. L'Azienda di credito incorporante è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli dell'incorporanda in Milano (due dipendenze), Torino e Vigevano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1972

Il Governatore: CARLI

(3080)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti del personale scientifico e tecnico a contratto

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - parte II (personale-concorsi), n. 3, in data 15 febbraio 1972, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la genesi, classificazione e cartografia del suolo, Firenze.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulla storia della tecnica in Italia dal secolo X, Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulla storia della tecnica in Italia dal secolo X, Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la corrosione marina dei metalli, Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la corrosione marina dei metalli, Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la corrosione marina dei metalli, Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la corrosione marina dei metalli, Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica del plasma ed elettronica quantistica, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro per lo studio delle cause di deperimento e dei metodi di conservazione delle opere d'arte, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la fisiologia e biochimica delle emocianine, Padova.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la fisiologia e biochimica delle emocianine, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di mutagenesi e differenziamento, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel Mezzogiorno, Portici (Napoli).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel Mezzogiorno, Portici (Napoli).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel Mezzogiorno, Portici (Napoli).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di strutturistica chimica « G. Giacomello », Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la meccanizzazione agricola, Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la meccanizzazione agricola, Torino.

Si informa che i termini di presentazione delle domande, scadranno il giorno 31 marzo 1972 e che per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze 7, 00100 Roma.

(3711)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a tre posti di medico in prova nel ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 1141 e con la legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1054, contenente norme per il riordinamento della indennità mensile per i servizi di istituto dovuta al personale civile dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n 275, riguardante la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Considerato che in base alle disponibilità di organico della qualifica iniziale del ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, alla data del 30 novembre 1971, può essere bandito un concorso per esame, a tre posti di medico in prova nel ruolo predetto, riservato agli assistenti universitari ordinari alle cattedre di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di medico in prova nel ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva della amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato agli assistenti universitari ordinari delle università alle cattedre di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale i quali, alla data del 31 marzo 1972, abbiano un'anzianità di lodevole ed effettivo servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti di diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione;

b) siano stati nominati assistenti ordinari a seguito di concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo alla data del 31 marzo 1972;

d) siano assistenti ordinari presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

e) siano di sana e robusta costituzione fisica, esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio ed abbiano statura non inferiore a mt. 1,60;

f) non siano incorsi nella revoca, nella destituzione o nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1972. Per difetto di essi è disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, entro il 31 marzo 1972.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita;

b) il preciso recapito; gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero di grazia e giustizia gli eventuali cambiamenti del loro recapito. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità dell'aspirante;

c) il titolo di studio posseduto e l'abilitazione all'esercizio della professione;

d) di non essere incorso nella revoca, destituzione o decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

e) i servizi prestati come impiegato presso le pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

f) l'università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza;

g) il possesso dei requisiti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del precedente art. 2;

h) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del rettore dell'Università o dell'istituto superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

1) medicina generale;
2) neuropsichiatria;
3) antropologia criminale;
4) igiene;
5) diritto e tecnica penitenziaria.

Il colloquio sarà integrato dall'esame clinico pratico di un soggetto.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta a termine dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La prova di esame avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario della prova sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima dell'inizio della prova stessa. Alla prova di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di libretto ferroviario personale o di altro valido documento di identità.

Art. 7.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

Art. 8.

Espletata la prova di esame, la commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato nel colloquio integrato dallo esame clinico pratico di un soggetto.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, i documenti attestanti il possesso di tali titoli entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento del relativo avviso.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina a medico in prova.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso su carta bollata;

2) diploma originale attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, o copia notarile dello stesso, su carta bollata;

3) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, su carta bollata;

4) attestato di lodevole e continuativo servizio, rilasciato dal rettore su carta bollata, da cui risulti che il candidato è assistente ordinario presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

5) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha statura non inferiore a mt. 1,60.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di medici in prova nel ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, con la decorrenza e le modalità previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

I vincitori che, senza giustificato motivo, non assumano regolare servizio, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1972

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1972
Registro n. 6, *foglio n.* 295

(3651)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Commissione esaminatrice del concorso per titoli a ventisei posti di ispettore nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile, riservato agli ingegneri e agli architetti di ruolo appartenenti alle corrispondenti carriere direttive delle altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1971, registro n. 6, foglio n. 249, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a 26 posti di ispettore nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile;
Considerata la necessità di procedere alla nomina della relativa commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

La commisione esaminatrice per il concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Tamburrino prof. Giuseppe, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Membri:

Ceradini prof. Giulio, ordinario di scienza delle costruzioni presso l'Università di Roma;
Sinigaglia prof. Gianfranco, incaricato di elettrotecnica applicata presso l'Università di Bologna;
Sodini ing. Luigi, ispettore generale nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile;
Quaranta ing. Federico, ispettore capo nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile;

Segretario:

Amore dott.ssa Emilia Novella nata Chiavarelli, ispettore nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile.

Ai predetti verrà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà sul cap. 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario, per un importo di presumibili L. 150.000 (centocinquantamila).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1972

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1972
Registro n. 1 *bilancio Trasporti, foglio n.* 245

(3175)

Modifiche del concorso per esami a cinque posti di vice ispettore in prova nel ruolo del personale della gestione commissariale governativa delle Ferrovie calabro lucane ed autoservizi integrativi.

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
DELLE FERROVIE CALABRO LUCANE ED AUTOSERVIZI INTEGRATIVI

Vista la precedente deliberazione in data 9 novembre 1971 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 27 dicembre 1971, con la quale è stato indetto un concorso, per esami, a cinque posti di vice ispettore in prova nel ruolo del personale della gestione commissariale governativa delle Ferrovie calabro lucane ed autoservizi integrativi;
Visto l'art. 3 del testo definitivo del regolamento per le assunzioni e le promozioni del personale di ruolo;
Sentite le richieste dei rappresentanti del personale;
Considerato in particolare che, nel periodo intercorso tra la data di espletamento dell'ultimo concorso riservato agli agenti in servizio e la data del bando di cui sopra, hanno acquisito i titoli necessari per la nomina alla qualifica di vice ispettore, altri agenti;
Ritenuta l'opportunità di mantenere fermo il concorso pubblico in data 9 novembre 1971 e di avvalersi della facoltà di cui al citato art. 3 del regolamento per le assunzioni e le promozioni del personale di ruolo, riservando agli agenti in servizio due dei cinque posti messi a concorso;
Vista altresì la necessità di sostituire il direttore dell'esercizio delle Ferrovie calabro lucane quale membro della commissione esaminatrice del concorso indicata all'art. 11 del bando di cui sopra;

Delibera:

Art. 1.

Dei cinque posti di cui all'art. 1 del bando di cui alle premesse due posti sono riservati agli agenti in servizio presso la gestione commissariale governativa delle Ferrovie calabro lucane ed autoservizi integrativi in ragione di:

un posto per gli agenti che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea specificati al punto 1 dell'art. 2 del bando di cui sopra;

un posto per gli agenti che siano in possesso del diploma di laurea di cui al punto 2 dell'art. 2 del bando di cui sopra.

Qualora nessuno degli agenti risultasse idoneo i due posti verranno assegnati ai concorrenti esterni secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Per gli agenti in servizio il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è prorogato di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Della commissione esaminatrice del concorso sarà chiamato a far parte anzichè il direttore dell'esercizio un dirigente di esercizio delle Ferrovie calabro lucane.

Roma, addì 8 febbraio 1972

Il commissario governativo: QUAGLIERE

(3266)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissione esaminatrice del compartimento di Torino, per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9475, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 120/P.2.1.1. in data 10 novembre 1971 relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Torino è composta come segue:

Membri:

Brezzi dott. Ing. Carlo, ispettore capo;
Raganelli Walter, capo deposito superiore;
Zaffiro rag. Vincenzo, segretario superiore;
Brusasco Sergio, segretario superiore.

Segretario:

Cavallo dott. Roberto, segretario.

Roma, addì 4 febbraio 1972

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(3177)

Nomina di due membri aggiunti alla commissione esaminatrice del compartimento di Verona per l'espletamento dell'esame aggiuntivo di lingua tedesca nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9475, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova;

Vista la propria deliberazione n. 120/P.2.1.1. del 10 novembre 1971 relativa alla nomina della commissione esaminatrice centrale per il cennato concorso;

Delibera:

L'ispettore capo Marconi dott. Ing. Giuseppe ed il segretario Campagna dott. Antonino sono nominati membri aggiunti alla commissione esaminatrice per l'espletamento dell'esame aggiuntivo di lingua tedesca e per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per il compartimento di Verona, previsti rispettivamente, dai decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951 e 23 maggio 1960, n. 671.

Roma, addì 24 gennaio 1972

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(3178)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di direttore dei servizi amministrativi presso l'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste

IL PRESIDENTE DELL'OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 1971 riguardante l'approvazione del regolamento organico del personale dello osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte I, n. 25 del 24 giugno 1971;

Vista la deliberazione in data 10 novembre 1971 del consiglio di amministrazione;

Accertata la vacanza del posto di direttore dei servizi amministrativi;

Dispone:

Art. 1.

A norma dell'art. 72 del regolamento organico del personale dell'osservatorio geofisico sperimentale citato in premesse, è indetto un concorso per titoli al posto di direttore dei servizi amministrativi nel coefficiente iniziale del ruolo del personale amministrativo di carriera direttiva. Detto concorso è riservato al personale statale o di enti pubblici che abbia prestato almeno 14 anni di servizio di ruolo con funzioni direttive amministrative.

Al concorso di cui al comma precedente, può partecipare anche il personale statale o di ente pubblico provvisto di diploma di ragioneria che abbia disimpegnato per almeno 18 anni funzioni amministrative di carattere dirigenziale.

Art. 2.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire all'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, via Romolo Gessi, 4 - 34100 Trieste - le domande di ammissione redatte in bollo, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il domicilio;

4) il titolo di studio posseduto;

5) le eventuali condanne penali riportate o pendenti;

6) i servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti, nonchè l'amministrazione di attuale appartenenza e la qualifica o le qualifiche rivestite, nonchè la decorrenza della reimmissione nei ruoli e delle eventuali diverse qualifiche;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede di servizio;

9) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'osservatorio geofisico sperimentale non assume alcuna responsabilità per disguido o mancato recapito di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito stesso da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

La firma dell'aspirante sarà autenticata da un notaio o dal Segretario comunale del luogo di residenza o dal capo della amministrazione di appartenenza.

Art. 3.

I titoli posseduti dai candidati verranno valutati dalla commissione giudicatrice tenuto particolarmente conto delle qualità del servizio prestato, dei lavori originali elaborati per il servizio stesso, degli incarichi svolti, del profitto tratto dai corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento, dell'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, delle eventuali pubblicazioni scientifiche nonchè della cultura e dei requisiti intellettuali e di preparazione professionale.

Art. 4.

Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso nonchè dei titoli da valutare per la graduatoria dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire unitamente alla domanda d'ammissione i documenti in bollo comprovanti i titoli stessi.

Art. 5.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma dei punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli su precisati. A parità di punteggio complessivo si applicheranno le preferenze stabilite nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. A tal fine i candidati verranno invitati a presentare, entro il termine che verrà fissato, la documentazione comprovante i requisiti di preferenza su menzionati.

Art. 6.

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'osservatorio geofisico sperimentale a norma dell'art. 8 e 75 del regolamento organico citato in premesse.

Trieste, addì 10 novembre 1971

Il presidente: MORELLI

(3180)

Concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale per le antichità e belle arti - specializzazione archeologia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale per le antichità e belle arti - specializzazione archeologia, nel ruolo degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i funzionari del ruolo degli archeologi del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, i quali rivestano qualifica non inferiore a quella di soprintendente di 2ª classe.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, Divisione 1ª, dovrà pervenire o essere presentata, alla predetta direzione generale, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano pervenute in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) la data, il luogo di nascita ed il domicilio;

b) il diploma di laurea di cui è in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'università presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

c) la qualifica rivestita e la sede ove presta servizio;

d) di non essere stato sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) *curriculum* documentato sull'operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica e sull'attività e carriera amministrativa, in cinque esemplari;

2) titoli vari ed ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso;

3) copia dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati.

Art. 6.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione della domanda, l'interessato dovrà far pervenire, separatamente dalla domanda stessa e dai documenti di cui all'art. 5, le eventuali pubblicazioni di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, artistico, ecc.), in cinque esemplari per ogni pubblicazione, da distribuire in cinque distinti plichi, e ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa, con cui vengono rimesse le pubblicazioni, dovranno essere indicati il cognome e nome del candidato e stampigliata la dizione: « Concorso per ispettore centrale per l'archeologia ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande ed i documenti prescritti dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo il termine suddetto, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

I documenti e le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente art. 3. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre amministrazioni o ad altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata dal Ministro e composta di cinque membri, tre dei quali professori di università o di istituto di istruzione universitaria, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione ed un ispettore centrale.

Le funzioni di segretario della commissione stessa saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non superiore a direttore di sezione.

Art. 9.

La commissione esaminatrice del concorso stabilirà preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti con determinazione dei relativi coefficienti da fissare in opportune tabelle.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla commissione suddetta sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali potranno essere assegnati non più di 60 per i titoli e non più di 40 per il colloquio integrativo.

Art. 10.

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno trentasei punti, verterà sulle funzioni di istituto degli ispettori centrali con particolare riferimento alla specializzazione cui il concorso stesso si riferisce.

Detto colloquio deve concorrere con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità dei candidati ed all'accertamento della loro attitudine a svolgere funzioni ispettive.

Il colloquio non si intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 32 punti su 40 a disposizione della commissione.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti, per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati idonei secondo lo ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato testo unico.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I concorrenti che avranno superato l'esame e che abbiano ed intendano far valere i titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengono ad una delle categorie previste dallo art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962 n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti, relativi al riconoscimento dei titoli, ai fini della preferenza a parità di merito, è di giorni venti che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, divisione 1ª.

Art. 13.

I concorrenti collocati utilmente nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori e che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o fare pervenire al Ministero - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) diploma di laurea in originale ovvero copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 500, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato in parola dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, per accertare la sua idoneità fisica all'impiego per il quale concorre.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1972
Registro n. 5, *foglio n.* 119

(3084)

Concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale per le antichità e belle arti - specializzazione storici dell'arte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale per le antichità e belle arti - specializzazione storici dell'arte, nel ruolo degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i funzionari del ruolo degli storici dell'arte del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, i quali rivestano qualifica non inferiore a quella di soprintendente di 2ª classe.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, divisione 1ª, dovrà pervenire o essere presentata, alla predetta direzione generale, entro il termine perentorio di ses-

santa giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano pervenute in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) la data, il luogo di nascita ed il domicilio;

b) il diploma di laurea di cui è in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'università presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

c) la qualifica rivestita e la sede ove presta servizio;

d) di non essere stato sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) *curriculum* documentato sull'operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica e sull'attività e carriera amministrativa, in cinque esemplari;

2) titoli vari ed ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso;

3) copia dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati.

Art. 6.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione della domanda, l'interessato dovrà far pervenire, separatamente dalla domanda stessa e dai documenti di cui all'art. 5, le eventuali pubblicazioni di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, artistico, ecc.), in cinque esemplari per ogni pubblicazione, da distribuire in cinque distinti plichi, e ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa, con cui vengono rimesse le pubblicazioni, dovranno essere indicati il cognome e nome del candidato e stampigliata la dizione: «Concorso per ispettore centrale per storici dell'arte».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande ed i documenti prescritti dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo il termine suddetto, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

I documenti e le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente art. 3. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre amministrazioni o ad altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata dal Ministro e composta di cinque membri, tre dei quali professori di università o di istituto di istruzione universitaria, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione ed un ispettore centrale.

Le funzioni di segretario della commissione stessa saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non superiore a direttore di sezione.

Art. 9.

La commissione esaminatrice del concorso stabilirà preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti con determinazione dei relativi coefficienti da fissare in opportune tabelle.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla commissione suddetta sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali potranno essere assegnati non più di 60 per i titoli e non più di 40 per il colloquio integrativo.

Art. 10.

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno trentasei punti, verterà sulle funzioni di istituto degli ispettori centrali con particolare riferimento alla specializzazione cui il concorso stesso si riferisce.

Detto colloquio deve concorrere con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità dei candidati ed all'accertamento della loro attitudine a svolgere funzioni ispettive.

Il colloquio non si intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 32 punti su 40 a disposizione della commissione.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti, per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati idonei secondo lo ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato testo unico.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I concorrenti che avranno superato l'esame e che abbiano ed intendano far valere i titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengono ad una delle categorie previste dallo art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti, relativi al riconoscimento dei titoli, ai fini della preferenza a parità di merito, è di giorni venti che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, divisione 1ª.

Art. 13.

I concorrenti collocati utilmente nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori e che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o fare pervenire al Ministero - Dire-

zione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) diploma di laurea in originale ovvero copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 500, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato in parola dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, per accertare la sua idoneità fisica all'impiego per il quale concorre.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1972
Registro n. 5, foglio n. 118

(3085)

Concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato di terza classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo dei tecnici della carriera direttiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico di carriera direttiva dell'osservatorio astronomico di Roma l'aumento del posti di cui al citato art. 21 della legge n. 80 è di una unità:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ed esami a un posto di tecnico laureato di terza classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Roma.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto con specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di uno dei seguenti diplomi di laurea: fisica, matematica, fisica-matematica, ingegneria, discipline nautiche;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengano utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato « A ») gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda suddetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti di ruolo è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato « B ».

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale, Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*) *d*) *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a)* ed *f)* del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1970

p. Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1971
Registro n. 87, *foglio n.* 43

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere 00100 - ROMA

. . sottoscritt . . . . (*a*), nat . a . . . (provincia di . . .) il . . . ., chiede di essere ammess . a partecipare al concorso riservato per titoli ed esami per un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova (ex coeff. 271), carriera direttiva, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Roma, concorso indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1971, registro n. 87, foglio n. 43, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 2 marzo 1972.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio;

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dallo impiego presso una pubblica amministrazione; e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . . .;

. . sottoscritt . . dichiara inoltre di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*) . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, altresì, la dichiarazione prevista dallo art. 4, *ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti* titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . .

Firma (*h*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione)

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAMI

Prova scritta:

Applicabilità di effetti fisici per rilevamenti interessanti l'astronomia o la strumentazione astronomica.

Progettazione di massima di una catena riguardante i punti 1), 2), 3), 4), 14), 15), 16) della prova orale.

Prova pratica:

Realizzazione in laboratorio di circuiti inerenti il programma.

Prova orale:

1) Asservimenti di velocità e di posizione;
2) Asservimenti digitali;
3) Asservimenti di tipo on-off;
4) Rilevatori di posizione analogici e digitali;
5) Applicazioni di asservimenti in astronomia;
6) Amplificatori a larga banda;
7) Amplificatori accordati;
8) Circuiti non lineari;
9) Circuiti di scatto;
10) Circuiti generatori di rampe;
11) Generalità sui laser;
12) Proprietà ottiche di un fascio laser;
13) Laser a gas;
14) Rilevamento elettrico di spettri;
15) Metodi per il rilevamento veloce degli spettri;
16) Strumentazione elettronica in astronomia.

(3179)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a centodieci posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione — detratti i posti da riservare ai sensi degli articoli 16 e 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 — sono attualmente disponibili centodieci posti;

Ritenuto, a causa dell'effettivo fabbisogno di personale della predetta carriera soprattutto negli uffici dell'Italia settentrionale, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di bandire un concorso per esami per la copertura dei posti predetti;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per esami a centodieci posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

I posti suddetti sono destinati ad uffici regionali o provinciali del lavoro e della massima occupazione, presso i quali più accentuata si manifesta la carenza di personale, secondo la destinazione e la ripartizione seguenti:

Piemonte n. 13; Lombardia n. 20; Trentino-Alto Adige n. 4; Veneto n. 20; Friuli-Venezia Giulia n. 8; Liguria n. 8; Emilia-Romagna n. 15; Toscana n. 9; Sardegna n. 13.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere muniti del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio. Non saranno ritenuti validi altri titoli di studio, ancorchè superiori o equipollenti;

2) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non superato il 32° salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

6) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento nel servizio;

7) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione - Divisione X - Via Flavia n. 6, redatte su carta da bollo da L. 500 secondo lo schema allegato al presente decreto, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso del prescritto titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

i) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, una delle sedi della circoscrizione regionale prescelta tra quelle indicate al precedente art. 1;

l) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia.

L'amministrazione fa riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente art. 2.

Art. 3.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 7.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 3 comma primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;

2) diritto amministrativo;

3) economia politica.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo.

Il colloquio verterà oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) diritto civile;

b) diritto costituzionale;

c) elementi di diritto e procedura penale;

d) elementi di statistica;

e) nozioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il « Palazzo degli Esami » - Via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 5, 6 e 7 giugno 1972, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi nella sede e nei giorni sopraindicati per sostenere le prove scritte.

Il colloquio avrà luogo in Roma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che, dal suddetto elenco rilevino di aver riportato nel colloquio una votazione non inferiore a sei decimi, possono far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X, entro il termine di giorni trenta dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria generale di merito, formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6, sarà approvata con decreto ministeriale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle riserve dei posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, saranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione dell'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono superare, complessivamente, la metà di quelli messi a concorso.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in carta da bollo da L. 500, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato in carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso abbiano superato il 32° anno di età, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non possa riuscire di pregiudizio alla salute e alla

incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 500, salvo che non l'abbiano già presentata per gli altri fini previsti dal presente decreto.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 500 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a consigliere nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 190, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nella seguente misura:

stipendio mensile netto	L.	102.405
indennità integrativa speciale netta . .	»	27.586
premio speciale netto	»	2.650
Totale al netto . .	L.	132.641

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1972
Registro n. 1, foglio n. 247

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X — Via Flavia n. 6 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . . domiciliato in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a centodieci posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 1 del bando di concorso, perchè . . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto alla elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1);

3) non ha riportato condanne penali e non ha precedenti penali pendenti a proprio carico (2);

4) è in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (3) . . . .;

6) ha prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato presso . . . . . in qualità di . . . . . . dal . . . . . (4); oppure: non ha mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi della circoscrizione regionale del . . . . . (indicare la regione prescelta).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

. . . . li . . . . .

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . (5).

---

(1) In caso di non iscrizione e di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(3) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo e di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia.

Visto, *il Ministro*: DONAT-CATTIN

(3181)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di dodici ufficiali all'11° corso superiore tecnico della motorizzazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1971, registro n. 35 Difesa, foglio n 340, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di dodici ufficiali all'11° corso superiore tecnico della motorizzazione;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1971, registro n. 43, foglio n. 247, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di dodici ufficiali all'11° corso superiore tecnico della motorizzazione, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse:

Per i quattro posti riservati agli ufficiali in s.p.e. non muniti di laurea:

1) cap. ftr. s.p.e. (R.N.) Balzano Elia . . . punti 24,700
2) ten. s.a. s.p.e. (R.N.) Bellini Fernando » 21,327
3) ten. s.a. s.p.e. (R.N.) Montanaro Antonio . » 20,466

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, sono dichiarati vincitori i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1) cap. ftr. s.p.e. (R.N.) Balzano Elia . punti 24,700
2) ten. s.a. s.p.e. (R.N.) Bellini Fernando » 21,327
3) ten. s.a. s.p.e. (R.N.) Montanaro Antonio » 20,466

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 gennaio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1972
Registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 82

(3081)

Commissione giudicatrice e commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione di otto ufficiali al 27° corso superiore tecnico di artiglieria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1971, registro n. 35 Difesa, foglio n 340, con il quale è stato indetto, tra l'altro, il concorso per l'ammissione di otto ufficiali al 27° corso superiore tecnico di artiglieria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni giudicatrici;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, concernente modifiche al già citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, citato nelle premesse, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione al 27° corso superiore tecnico di artiglieria, è composta come segue:

Ten. gen. S.Te.A. s.p.e. Caprio Camillo, presidente;
Magg. gen. S.Te.A. s.p.e. Bernardi Paolo, membro;
Colonn. S.Te.A. s.p.e. Peyretti Carlo, membro;
Colonn. S.Te.A. s.p.e. Petrignani Enzo, membro;
Direttore di sezione Iolis dott. Francesco, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 3, ultimo comma del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, è costituita come segue:

Magg. gen. S.Te.A. s.p.e. Bernardi Paolo, presidente;
Colonn. S.Te.A. s.p.e. Rosaspina Giorgio, membro;
Colonn. S.Te.A. s.p.e. Peyretti Carlo, membro;
Colonn. S.Te.A. s.p.e. Petrignani Enzo, membro;
Ten. col. S.Te.A. s.p.e. Pirazzoli Germano, membro;
Professore Del Pasqua Dario, per l'esame di analisi matematica, membro;
Professore Tedone Giuseppe, per l'esame di meccanica razionale, membro;
Professore Liotta Rosario, per l'esame di fisica generale, membro;
Professore De Angelis Giorgio, per l'esame di chimica generale, chimica inorganica ed elementi di chimica organica, membro;
Maggiore ftr. Olivieri Piero, segretario senza diritto a voto.

Art. 3.

Ai componenti le commissioni di cui ai precedenti articoli saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5, modificato con le leggi 5 giugno 1967, n. 417, e 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1972
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 374

(3082)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tornitore in metallo » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 51ª del 18 dicembre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 11 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1971, registro n. 52 Difesa - personale civile, foglio n. 200, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « tornitore in metallo » qualificato.

(3289)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista elettrauto » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 51ª del 18 dicembre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 11 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1971, registro n. 52 Difesa - personale civile, foglio n. 202, con il quale è stato nominato un vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « elettricista elettrauto » comune.

(3290)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a tre posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « armaiolo » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 51ª del 18 dicembre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 11 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1971, registro n. 52 Difesa - personale civile, foglio n. 204, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « armaiolo » comune.

(3291)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trecentosei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Le prove scritte del concorso per esami a trecentosei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, avranno luogo nei giorni 28 e 29 marzo 1972, alle ore 8 presso le seguenti sedi:

Ancona: presso gli uffici finanziari, via Palestro n. 15 e presso il liceo scientifico di Stato, via Vecchini, 2;

Bari: presso il Villaggio del fanciullo dei Padri Rogazionisti, piazza Giulio Cesare n. 13;

Bologna: presso la sala esami dell'intendenza di finanza, piazza Malpighi n. 19 e presso il salone gotico, piazza S. Francesco n. 1;

Cagliari: presso l'istituto « Sacro Cuore », via Macomer n. 29;

Caltanissetta: presso l'istituto tecnico statale commerciale, viale Regina Margherita n. 27;

Catania: presso l'edificio scolastico « Filippo Corridoni », piazza Spedini, via Maratona n. 2;

Catanzaro: presso le scuole elementari rione Maddalena, largo Marincola Cattaneo;

Firenze: presso la sala esami dell'intendenza di finanza con ingresso via del Pratello n. 6; presso il centro traumatologico ortopedico, largo Palagi n. 1 e presso il centro tecnico federale F I G C, via D'Annunzio n. 138;

Foggia: presso il palazzo uffici statali;

Forlì: presso l'istituto tecnico industriale, viale della Libertà n. 14;

Genova: presso l'ente fiera internazionale, padiglione FIAT;

Isernia: presso l'istituto statale d'arte « C. Manuppella », via G. Berta n. 117;

Messina: presso l'istituto scolastico « Francesco Crispi », via monsignor d'Arrigò già XXIV Maggio, isolato 401 n. 18;

Milano: presso l'Università degli studi, via Celoria n. 20;

Napoli: presso l'intendenza di finanza, via Filzi n. 2; presso il palazzo Fondi, via Medina e presso il palazzo ex Zecca, via S. Arcangelo a Baiano n. 8;

Palermo: presso la Fiera del Mediterraneo, padiglione 20 e 20-A;

Roma: presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4; presso il palazzo dello sport-EUR e presso il collegio internazionale S. Antonio, via Merulana n. 124;

Taranto: presso le scuole allievi operai con ingresso dalla porta principale dell'arsenale militare marittimo e presso la palestra coperta delle scuole elementari « Virgilio », via De Noto, 4 (angolo viale Virgilio);

Torino: presso l'ufficio di zona del totocalcio CONI, via Colli n. 7;

Udine: presso l'intendenza di finanza, via Gorghi;

Venezia: presso la sala esami dell'intendenza, Santangelo 3538 e presso l'Università degli studi (Cà Foscari), Dorsoduro 3246.

(3183)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina in prova del vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3, marzo 1971, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 10 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1971, registro n. 3 Sanità, foglio n. 231, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina in prova il vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 24 luglio 1969.

(3173)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Rettifica del nominativo del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 22 gennaio 1972, n. 76, col quale fu costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di medico condotto di Portomaggiore, vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1970;

Considerato che, nel citato decreto, è stato erroneamente trascritto il nome del segretario della commissione anzidetta, per cui bisogna provvedere all'opportuna correzione;

Decreta:

Nel primo comma del dispositivo del decreto 22 gennaio 1972, n. 76, leggasi: « dott.ssa Giulia *Cabibbo* » invece di: « dott.ssa Giulia *Gabibbo* ».

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Ferrara, addì 7 febbraio 1972

Il medico provinciale: BARCA

(3268)

Rettifica del nominativo del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 22 gennaio 1972, n. 76, col quale fu costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta del comune di Goro e del consorzio ostetrico fra i comuni di Tresigallo e Formignana, vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1970;

Considerato che, nel citato decreto, è stato erroneamente trascritto il nome del segretario della commissione anzidetta, per cui bisogna provvedere all'opportuna correzione;

Decreta:

Nel primo comma del dispositivo del decreto 22 gennaio 1972, n. 77, leggasi: « dott.ssa Giulia *Cabibbo* » invece di: « dott.ssa Giulia *Gabibbo* ».

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Ferrara, addì 7 febbraio 1972

Il medico provinciale: BARCA

(3267)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6519, in data 28 dicembre 1971, con il quale si provvedeva alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Varese al 31 dicembre 1970;

Considerato che nel frattempo il segretario chiamato a far parte della commissione medesima, dott. Nicola Corbello, si è reso indisponibile;

Visto il telegramma n. 300.VIII.II.87.C/948, in data 9 febbraio 1972, con il quale il Ministero della sanità provvedeva a segnalare in sostituzione del funzionario suindicato, il dott. Tommasi Masi, consigliere di ruolo;

Decreta:

A modifica del precedente decreto n. 6519 del 28 dicembre 1970, il dott. Tommasi Masi, consigliere di ruolo, in servizio presso il Ministero della sanità, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice indicata in premessa, quale segretario.

Varese, addì 10 febbraio 1972

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(3064)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 939 del 15 ottobre 1969, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1968; ivi comprese le vacanze registrate al 30 novembre 1967;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto del veterinario provinciale 9 febbraio 1971, n. 321, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 17 settembre 1959, n. 1382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Bacchilega Cecchino . . punti 88,848
2. Negri Aldo . » 86,873
3. Modesti Pietro » 80,899
4. Scaramagli Nerio . . . » 79,766
5. Bignardi Alessandro . . . . . punti 76,743
6. Cappelli Dario . . . . » 75,566
7. Pasquali Cesarino . . . . » 69,759
8. Sgarbi Piercarlo . . . . » 69,371
9. Galeazzi Amelio . . . . » 65,342
10. Benassi Giampaolo . . . . » 58,875
11. Masini Gianni . . . . » 56,500
12. Moretti Maurizio . . . . » 54,700
13. Guidi Quirino . . . . » 52,275
14. Mastrocola Luigi . . . . » 50 —
15. Paladini Giuseppe . . . . » 49,250

Il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservata agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Bologna e dei comuni interessati.

Bologna, addì 31 dicembre 1971

Il veterinario provinciale: BUCALO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto prot. n. 3302 in data 31 dicembre 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1968, ivi comprese le vacanze registrate al 30 novembre 1967, bandito con decreto n. 939 del 15 ottobre 1969;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 17 settembre 1959, n. 1382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso in premessa, per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Bacchilega Cecchino: Dozza - condotta unica;
2) Negri Aldo: Castel San Pietro - condotta unica;
3) Modesti Pietro: Porretta Terme in consorzio con i comuni di Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere, Castel di Casio, Granaglione;
4) Scaramagli Nerio: Malalbergo - condotta unica;
5) Bignardi Alessandro: Vergato in consorzio con i comuni di Castel d'Ajano e Grizzana.

Il presente decreto è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Bologna e dei comuni interessati.

Bologna, addì 10 febbraio 1972

Il veterinario provinciale: BUCALO

(3045)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.